



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 78/14/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ MTV ITALIA S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO NAZIONALE IN TECNICA DIGITALE “MTV”) PER LA VIOLAZIONE DEI PARAGRAFI 2.2 LETT. B) E 2.5 LETT. B) CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE MEDIA E MINORI IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 34, COMMA 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 (CONTESTAZIONE N. 13/14/SM/MB)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 luglio 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 35;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante “Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

RILEVATO che l’articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, stabilisce che le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, “sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

A seguito della nota pervenuta in Autorità con prot. n. 11111 del 19 febbraio 2014, acquisita dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al prot. n. 0008497 del 20 febbraio 2014, con la quale il Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione Media e Minori ha trasmesso la Risoluzione n.2/14 del 21 gennaio 2014 (procedimento prot. 128/13) comprensiva di allegati e supporto audiovisivo riguardante il programma “Gandia Shore”, l’ufficio Obblighi Servizi Media Audiovisivi e Radiofonici della Direzione Servizi Media ha accertato in data 11 marzo 2014 la trasmissione da parte dell’emittente MTV il 14 e 21 ottobre 2013 a partire dalle ore 21:10, di due puntate del *reality* “Gandia Shore”, che si basa sulle avventure, perlopiù a sfondo sessuale, di un gruppo di ragazzi conviventi nello stesso appartamento che hanno rapporti promiscui, passano da un partner – più o meno occasionale – ad un altro, alternano anche rapporti a tre o lesbo, si esprimono con linguaggio esplicito e scurrile ricco peraltro di continui riferimenti sessuali. I giovani ripresi inoltre fanno un uso smodato di alcool, il cui consumo eccessivo è palesemente approvato, anche come stimolante per il sesso. Successivamente è stato avviato il procedimento n. 2575/SM/MB che prende origine dall’atto della Direzione servizi media di questa Autorità in data 20 marzo 2014, n. Cont. 13/14/DISM, notificato in data 26 marzo 2014, con il quale è stata contestata alla società MTV Italia S.r.l. con sede legale in Milano, Corso Europa, 5, fornitore del servizio di media audiovisivo in tecnica digitale terrestre MTV, la presunta violazione dei paragrafi 2.2 *lett. b)* e 2.5 *lett. b)* del Codice di autoregolamentazione Media e Minori

in combinato disposto con l'articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

2. Deduzioni della società

La parte in data 15 aprile 2014 ha esperito l'accesso agli atti del procedimento, richiesto con istanza, nota prot. n. 0015059, pervenuta in data 1 aprile 2014.

La società ha presentato memorie difensive in data 8 aprile 2014 – dettagliatamente illustrate in sede di audizione svolta in data 21 maggio 2014 e precisate nelle memorie integrative pervenute in data 04 giugno 2014 - con le quali ha eccepito l'infondatezza della contestazione per le seguenti ragioni:

- sottolinea la illegittimità dei paragrafi 2.2 lett. *a) e b)* e 2.5 *lett b)* del Codice Media e Minori per la scarsa tassatività del precetto sanzionato. La illegittimità di tali previsioni discende dalla scelta normativa (art. 34, comma 6, D.Lgs. 177/05) di punire la violazione delle stesse di sanzione amministrativa. Una tale scelta impone la corrispondenza al principio di tassatività, (di cui agli artt. 23, 25, 27, della Costituzione, art. 1, c.p. e art. 1, l. n. 689/81) delle fattispecie costituenti illecito e la relativa immediata adozione di norme di adeguamento del codice medesimo. Deve comunque escludersi che il vizio di illegittimità sia da ascrivere alla disposizione normativa primaria, in quanto il citato art. 34, comma 6 effettua un rinvio formale al codice a prescindere dal suo contingente contenuto. A fronte dell'omesso adeguamento delle disposizioni del Codice alla necessaria tassatività che deve corrispondere a norme di sanzione, sembra doversi ritenere implicita alla funzione sanzionatoria dell'Autorità la verifica dei presupposti fattuali e giuridici della sanzione e *in primis* la legittimità della norma incriminatrice. La rilevanza degli argomenti appena sviluppati emerge in tutta la sua chiarezza allorché si consideri come la non tassatività del precetto sanzionatorio, dapprima, abbia reso impossibile una attività di prevenzione da parte dell'emittente dell'illecito (che era per esso imponderabile ed incerto) e, successivamente, rende estremamente ridotti i margini valutativi dell'Autorità che finirebbe per assumere un irragionevole ruolo di mero applicatore delle sanzioni del Comitato e di legittimato passivo alla loro impugnazione

- a differenza di quanto sostenuto nell'atto di contestazione, la società ha pienamente ottemperato gli obblighi contenuti nel Codice Media e Minori di cui al paragrafo 2, infatti un avviso ha preceduto la messa in onda del programma *Gandia Shore* che è stato accompagnato anche da una segnaletica gialla fissa. Inoltre il *reality*, derivazione di un *format* americano, è stato doppiato con la tecnica del *voice over*, che ha consentito un intervento di filtraggio dei testi, che sono stati edulcorati e censurati nelle parti più critiche e il turpiloquio è stato coperto con segnali acustici. Sono stati peraltro adottati sistemi di filtraggio visivi a copertura delle scene di nudità e di atteggiamenti sessuali espliciti. Gli accorgimenti adottati e lo stile narrativo hanno fatto assumere alla trasmissione una valenza ironica e grottesca, facilitando il distacco del telespettatore dalle vicende narrate. Infatti, le scene oggetto

di valutazione del Comitato vanno comunque valutate in riferimento al contesto nel quale le stesse sono inserite. L'errore del Comitato è stato quello di analizzare le singole scene decontestualizzandole e isolandole dal resto del programma che non è stato oggetto di valutazione. In quest'ottica, il programma, lungi dall'aver effetti emulativi, ha assunto finanche valore educativo anche attraverso l'ironia e la rappresentazione paradossale dei protagonisti e per tale motivo è stato ritenuto adatto alla visione congiunta (minore e adulto), suggerita dalla segnaletica, in modo da consentire al minore di usufruire dell'intermediazione dell'adulto volta a facilitare la lettura critica;

- a seguito dell'apertura del procedimento dinanzi al Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione Media e Minori la società ha immediatamente modificato i palinsesti, inserendo il programma nella fascia oraria notturna, dopo le ore 23:00 e ha rafforzato i sistemi di controllo interni anche alla luce dell'importante strumento di lavoro pubblicato dall'Autorità: il Libro Bianco Media e Minori;

- con riferimento alla personalità dell'impresa la società ha sottolineato che MTV ha realizzato tutta una serie di campagne sociali e di divulgazione dei principi del Codice e relativamente alle condizioni economiche ha dichiarato di aver subito nel 2012 notevoli perdite di esercizio;

- la società ha invitato l'Agcom a riconsiderare le valutazioni del Comitato Media e Minori in quanto il contenuto delle scene oggetto di Risoluzione non era tale da pregiudicare la sensibilità dei minori in ascolto e l'archiviazione del procedimento e, in subordine, nell'ipotesi in cui l'Autorità non ritenesse di archiviare, il minimo della sanzione considerato che le puntate oggetto di contestazione, in quanto varianti di uno stesso format e trasmesse durante il mese di ottobre 2013, costituiscono un unico illecito;

3. Valutazioni dell'Autorità

Preliminarmente si osserva che, per quanto riguarda il controllo della legittimità delle leggi, la Costituzione stessa esclude che queste possano essere direttamente impugnate da qualunque soggetto, ma prevede che i dubbi di costituzionalità possano essere sollevati solo in occasione della loro applicazione in ambito giurisdizionale. Pertanto questa Autorità per i propri profili di competenza e indipendentemente dalle valutazioni del Comitato è tenuta alla verifica della corretta qualificazione giuridica delle fattispecie segnalate e alla conseguente applicazione delle relative sanzioni.

Alla luce delle risultanze istruttorie, si rileva che le misure cautelative adottate dall'emittente (avviso e segnaletica gialla fissa) e in taluni casi censure sonore e visive non appaiono compatibili con i contenuti mandati in onda e non sufficienti a stemperare le evidenti criticità delle scene monitorate. Le puntate in parola (14 e 21 ottobre 2013), del reality *Gandia Shore*, che presentano un alto livello di verosimiglianza, si basano sulle avventure, perlopiù a sfondo sessuale, ambientate ai giorni nostri, di un gruppo di ragazzi conviventi nello stesso appartamento che hanno

rapporti promiscui, passano da un partner – più o meno occasionale – ad un altro, alternano anche rapporti a tre sia etero che omosessuali, si esprimono con linguaggio esplicito e scurrile peraltro saturo di continui riferimenti sessuali. I rapporti sessuali, anche se non mostrati direttamente, sono chiaramente intuibili e comunque oggetto di commenti. I giovani ripresi inoltre fanno un uso smodato di alcool, il cui consumo eccessivo è esplicitamente approvato dai protagonisti, anche come stimolante per il sesso. Per tali motivazioni, si ritiene che le due puntate esaminate non possano assumere alcuna valenza educativa. Al contrario le due puntate, nel loro complesso, e quindi alla luce dei rapporti rilevabili tra le scene e gli elementi diegetici contestuali, veicolano messaggi e modelli disvaloriali nei confronti dei quali, peraltro, non si palesa alcuna forma di stigmatizzazione.

Nel caso specifico, i contenuti monitorati avrebbero richiesto un sistema di segnaletica volto ad evidenziare con grande e ripetuto rilievo che il programma era prevalentemente destinato ad un pubblico adulto e non adatto agli spettatori più piccoli, anche se assistiti da persone adulte, tenuto peraltro conto sia dell'orario di messa in onda (fascia oraria di televisione per tutti), sia delle modalità di accesso al programma (trasmissione in chiaro).

Si ritiene pertanto di condividere quanto accertato dal Comitato Media e Minori con la Risoluzione n. 2/14 del 21 gennaio 2014 (procedimento prot. 128/13) e di confermare quanto rilevato in sede di accertamento in ordine alla violazione, riscontrata nei confronti della società MTV Italia S.r.l. dei paragrafi 2.2 *lett. b)* e 2.5 *lett. b)* del Codice di autoregolamentazione Media e Minori in combinato disposto con l'articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

Si ritiene inoltre che le puntate oggetto di contestazione, se pur varianti di uno stesso format e trasmesse durante il mese di ottobre 2013, non possano costituire un unico illecito; al contrario configurano evidentemente due violazioni, l'una riferita alla puntata del 14 ottobre 2013, l'altra a quella del 21 ottobre 2013, puntate che peraltro mostrano contenuti distinti e differenziati;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (euro venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (euro trecentocinquantamila/00), ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di euro 25.000,00 (euro venticinquemila/00), pari al minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, in quanto, anche se le misure cautelative adottate dall'emittente (avviso

e segnaletica gialla fissa) e in taluni casi censure sonore e visive non sono compatibili con i contenuti mandati in onda e non sufficienti a stemperare le evidenti criticità delle scene monitorate, va tenuto conto dell'orario di messa in onda (fascia oraria al di fuori della fascia oraria c.d. protetta) del programma esaminato.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società in questione, alla luce dei contenuti monitorati, ha dichiarato di essersi attivata per il rispetto di quanto previsto normativamente, inserendo il programma nella fascia oraria notturna, dopo le ore 23:00.

C. Personalità dell'agente

La società ha cooperato in modo efficace alla attività istruttoria dell'Ufficio e, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito nazionale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2012 pari ad euro 38.552.859,00 nonché delle perdite documentate con riferimento al medesimo esercizio risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata nel minimo edittale con adeguato effetto deterrente.

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria, per i fatti contestati, nella misura di euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00) somma pari al minimo edittale di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per numero 2 giornate di programmazione in applicazione del criterio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ACCERTA

che la società MTV Italia S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale in tecnica digitale MTV – codice fiscale: 01084070463, con sede legale a Milano, in Corso Europa, n. 5, ha violato i paragrafi 2.2 lett. b) e 2.5 lett. b) del Codice di autoregolamentazione Media e Minori in combinato disposto con l'articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso un programma televisivo che presenta un sistema di segnaletica non compatibile con i contenuti monitorati.

ORDINA

alla predetta società di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 2.2 *lett. b)* e 2.5 *lett. b)* del Codice di autoregolamentazione Media e Minori in combinato disposto con l'articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dei paragrafi 2.2 lett. b) e 2.5 lett. b) del Codice di autoregolamentazione Media e Minori in combinato disposto con l’articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 17, con delibera n. 78/14/CSP”* ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento *“delibera n. 78/14/CSP”*.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 17 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani